

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XVIII - N. 105

Siena, maggio - giugno 2013

Publicato il 30 luglio 2013

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università



PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario**Regolamenti delle Strutture Scientifiche e Didattiche**

- "Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento, in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera" (D.R. n. 796-2013/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... Pag. 5

Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio

- Regolamento del Tirocinio Professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S) Farmacia e Farmacia Industriale) e dei Corsi di Laurea Magistrale a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13 – Farmacia Industriale (D.R. n. 793-2013/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... " 8

Altri Regolamenti

- Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai Corsi dell'Università degli Studi di Siena (D.R. n. 908-2013/Div.Orient.Diritto.Studio.)..... " 12

- Regolamento per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 (D.R. n. 913-2013/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... " 19

- Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/10 (D.R. n. 915-2013/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... " 20

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 796/2013
Pr. N. 21105
del 04/06/2013

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;

- Visto il Decreto-Legge 1 ottobre 1973, n. 580 convertito con modificazioni dalla Legge 30 novembre 1973, n. 766 recante misure urgenti per l'Università;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;

- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e s. m. e i.;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010, con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, gli artt. 15 e 16, comma 8;

- Visto il Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno 2012 e, in particolare, l'Art. 7;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale MIUR dell' 8 febbraio 2013, ed emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013;

- Considerate le richieste di indicazioni e chiarimenti, pervenute da parte di alcuni Dipartimenti, in merito alla diversa composizione (allargata o ristretta) del Consiglio di Dipartimento, in ragione dell'argomento oggetto di deliberazione ed evidenziate al Senato Accademico dalla Divisione Atti normativi e affari istituzionali nella seduta del 24 gennaio 2013;

- Visto l'esito della seduta del 24 gennaio 2013 nella quale il Senato Accademico, a fronte delle sopracitate istanze dei Dipartimenti, rilevata l'opportunità di darvi riscontro con apposita disciplina nel Regolamento Generale di Ateneo e, nelle more della definizione di questo, di fornire precise indicazioni, da recepire nel frattempo nei Regolamenti dei singoli Dipartimenti e tali da garantire certezza e uniformità di funzionamento in

ordine alla composizione dei Consigli, in relazione a specifici argomenti su cui deliberare, riteneva prioritaria la predisposizione di apposite Linee guida, da recepire nei Regolamenti dei singoli Dipartimenti e, successivamente, nel Regolamento Generale di Ateneo, costituendo, a tal fine, un Gruppo di lavoro composto dai Proff. Maria Michela Muscettola e Stefano Pagliantini, dal Dott. Pietro Fiorino Iantorno, da uno dei rappresentanti degli Studenti in Senato Accademico e supportato dal Responsabile della Divisione Atti normativi e affari istituzionali;

- Vista la comunicazione del Rettore (Prot. N. 8080 -II/6) del 4 marzo 2013 relativa al predetto Gruppo di lavoro;

- Viste le "Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera" proposte dall'apposito Gruppo di lavoro in esito all'attività svolta;

- Vista la delibera del 28 maggio 2013 con la quale il Senato Accademico approvava, con qualche integrazione, le sopracitate "Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento, in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera";

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo le "Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento, in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera", nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *on-line* di Ateneo, sono emanate le "Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento, in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera", nel testo di cui all'*Allegato 1*, parte integrante del presente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* di Ateneo e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 4 giugno 2013

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. n. 796 del 04/06/2013

Gruppo di lavoro per l'individuazione di Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento, in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera, da recepire nei regolamenti dei

*singoli Dipartimenti*¹**Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento, in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera****A. Normativa di riferimento**

- *D.L. 1 ottobre 1973, n. 580* convertito con modificazioni dalla *Legge 30 novembre 1973, n. 766* recante misure urgenti per l'Università;
- *D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382* "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- *Legge 30 dicembre 2010, n. 240* recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;
- Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della *Legge 24/2010*, con *D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, (Artt. 15 e 16, comma 8)*
- Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche emanato con *D.R. n. 897 del 22 giugno 2012* e, in particolare, l'Art. 7.

B. Consiglio di Dipartimento – Funzioni

Il Consiglio, organo deliberativo del Dipartimento, oltre che di indirizzo, programmazione, valutazione e controllo di tutte le attività di competenza dello stesso, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) definisce la programmazione didattica annuale, l'organizzazione dell'attività didattica prestata dai docenti nei corsi di studio attivati (rapportandosi anche ai Comitati per la didattica e alla commissione paritetica, ove costituita), l'impiego dei contributi degli studenti, l'impiego dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione appositamente per la didattica e assicura, inoltre, la copertura degli insegnamenti attivati;
- b) attribuisce i compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento;
- c) definisce i piani di studio, avvalendosi dei Comitati per la didattica;
- d) esprime il parere sulle richieste di afferenza dei docenti;
- e) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e soppressione dei corsi di studio;
- f) collabora con gli organi di governo di Ateneo

e gli organi di programmazione nazionali regionali e locali per l'elaborazione e l'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionali, nonché di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

g) formula le proposte sulla programmazione triennale d'Ateneo, sulla programmazione finanziaria annuale e triennale, nonché sulla programmazione del fabbisogno di personale;

h) formula le proposte di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato per docenti;

i) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato;

j) formula le proposte in merito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e altro personale di supporto ai progetti di ricerca;

k) formula le proposte per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

l) delibera sulle richieste di congedo o aspettativa per motivi di studio o di ricerca;

m) si pronuncia sulle istanze dei docenti volte ad ottenere l'esenzione parziale o totale dall'attività didattica, per motivi di studio e/o di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché sull'assunzione di compiti didattici presso altri Atenei secondo la normativa vigente;

n) propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento (al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale), nonché di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;

o) propone l'attivazione di contratti a docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama e formula le proposte di affidamento di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità;

p) approva, secondo le procedure previste, gli atti per la stipula di contratti passivi di competenza del Dipartimento;

q) approva i contratti e le convenzioni inerenti all'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, nonché i contributi di ricerca proposti al Dipartimento in conformità con le disposizioni in materia negoziale di cui al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, alla normativa specifica di riferimento e in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico;

r) approva la relazione annuale del Direttore sulle attività di ricerca e didattiche svolte dal

¹ Senato Accademico del 24 gennaio 2013 – Composizione: Prof.ssa Maria Michela Muscettola (Coordinatrice), Prof. Stefano Pagliantini, Dott. Pietro Fiorino Iantorno, uno dei rappresentanti degli Studenti in S.A., con il supporto della Dott.ssa Salvatrice Massari (Responsabile Divisione Atti normativi e affari istituzionali)

Dipartimento;

s) approva la relazione annuale/triennale sulle attività di didattica/ricerca svolta dal singolo docente;

t) approva il budget annuale e pluriennale del Dipartimento e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

u) definisce gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, nonché dei mezzi e delle attrezzature in uso al Dipartimento;

v) propone la costituzione delle Strutture di raccordo;

w) delibera l'eventuale adesione del Dipartimento a Centri di ricerca e a Laboratori congiunti con soggetti esterni di cui al Regolamento delle Strutture scientifiche e didattiche;

x) propone il regolamento interno del Dipartimento e le relative modifiche.

z) svolge le altre funzioni eventualmente attribuite da leggi e regolamenti.

C. Composizione del Consiglio di Dipartimento con riferimento alle materie oggetto di delibera

In ragione delle materie di competenza da trattare collegialmente, oggetto di delibera, la composizione del Consiglio varia nei termini di seguito riportati:

a) per la definizione della programmazione didattica annuale, per l'organizzazione dell'attività didattica prestata dai docenti nei corsi di studio attivati, (rapportandosi anche ai Comitati per la didattica e alla Commissione paritetica ove costituita), per l'impiego dei contributi di Biblioteca e di Laboratorio e per l'impiego dei fondi assegnati dal C.d.A. appositamente per la didattica, nonché per la copertura degli insegnamenti attivati, partecipano tutte le componenti;

b) per l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento, partecipano solo i docenti;

c) per la definizione dei piani di studio, proposti dai Comitati per la didattica, partecipano tutte le componenti;

d) per il parere sulle richieste di afferenza dei docenti al Dipartimento, partecipano solo i Docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di afferenze relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di afferenze di associati; i professori ordinari, associati e i ricercatori, nel caso di afferenze relative a ricercatori;

e) sulla proposta di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di

studio, partecipano tutte le componenti;

f) per l'elaborazione e l'attuazione (in collaborazione con gli organi di governo di Ateneo e gli organi di programmazione nazionali regionali e locali) di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale nonché di formazione di nuovi profili professionali, di alta specializzazione e di educazione permanente, partecipano tutte le componenti;

g) per la formulazione di proposte sulla programmazione triennale d'Ateneo, sulla programmazione finanziaria annuale e triennale, nonché sulla programmazione del fabbisogno di personale, partecipano tutte le componenti;

h) per la formulazione di proposte di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato per docenti, partecipano solo i docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di assegnazione relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di assegnazione di associati; i professori ordinari, associati e ricercatori, nel caso di assegnazione di ricercatori;

i) per la formulazione di proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, con le modalità previste dallo Statuto³, partecipano solo i docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di chiamate relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati nel caso di chiamate di associati e di ricercatori a tempo determinato;

j) per la formulazione di proposte di nomina dei ricercatori a tempo indeterminato, con le modalità previste dallo Statuto⁴, partecipano i professori ordinari e associati;

k) per la formulazione di proposte in merito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e altro personale di supporto ai progetti di ricerca, partecipano solo i docenti;

l) per la formulazione di proposte per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, partecipano solo i docenti;

m) Per la formulazione di proposte di attivazione e di organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca (con il coordinamento della Commissione paritetica), partecipano solo i docenti;

n) per le deliberazioni in ordine alle richieste di congedo o aspettativa per motivi di studio e/o di ricerca dei docenti, partecipano solo i docenti;

o) sulle istanze dei docenti volte ad ottenere l'esenzione parziale o totale dall'attività didattica

² Cfr. Artt. 12 e ss. Regolamento delle Strutture Scientifiche

³ Cfr. Art. 16, comma 8, Statuto

⁴ Cfr. Art. 16, comma 8, Statuto

per motivi di studio e/o di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché per l'assunzione di compiti didattici presso altri Atenei secondo la normativa vigente, ovvero compiti istituzionali e gestionali, partecipano solo i docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di istanze di professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di istanze di associati; i professori ordinari, associati e ricercatori, nel caso di istanze di ricercatori;

p) per la formulazione di proposte di attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, nonché di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali, partecipano solo i docenti;

q) per la formulazione di proposte di attivazione di contratti a docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama e di proposte di affidamento di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità, partecipano solo i docenti;

r) per l'approvazione di contratti e convenzioni inerenti all'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, nonché per i contributi di ricerca proposti al Dipartimento, in conformità con le disposizioni in materia negoziale di cui al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, alla normativa specifica di riferimento e in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, partecipano tutte le componenti;

s) per l'approvazione della relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche svolte dal Dipartimento, partecipano tutte le componenti;

t) per l'approvazione della relazione annuale/triennale sulle attività di didattica/ricerca svolta dal singolo docente, partecipano solo i docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di attività di professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di attività di associati; i professori ordinari, associati e ricercatori, nel caso di attività di ricercatori;

u) per l'approvazione del budget annuale e pluriennale del Dipartimento e le relative variazioni, nonché del conto consuntivo, partecipano tutte le componenti; analogamente per le decisioni inerenti all'iter previsto per la stipula di contratti passivi di competenza del Dipartimento;

v) per la definizione degli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, nonché dei mezzi e delle attrezzature in uso al Dipartimento, partecipano tutte le componenti;

w) sulla proposta di costituzione delle Strutture di raccordo, partecipano tutte le componenti;

x) sull'eventuale adesione del Dipartimento a Centri di ricerca e a Laboratori congiunti con soggetti esterni di cui al Regolamento delle Strutture scientifiche e didattiche⁵, partecipano tutte le componenti;

y) sulla proposta di regolamento interno del Dipartimento e sulle relative modifiche, partecipano tutte le componenti.

D. Applicazione

Al fine di favorire una maggiore uniformità applicativa, le indicazioni qui formulate, in attesa della definizione dell'intero Regolamento Generale di Ateneo, nel quale saranno inserite, vengono recepite nei Regolamenti dei singoli Dipartimenti.

*Divisione Atti normativi
e affari istituzionali*

**D.R. Rep. 793/2013
Pr. N. 21032
del 04.06.2013**

IL RETTORE

- *Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;*

- *Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m. e i. recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";*

- *Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare l'art. 44, comma 2, lett. b);*

- *Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509";*

- *Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";*

- *Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";*

⁵ Cfr. Artt. 12 e ss. Regolamento delle Strutture Scientifiche

- Visto il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, e in particolare gli artt. 4 e 28;

- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s.m. e i., con particolare riferimento al D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo, approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009 e s.m. e i. e al D.R. n.1646/2008-09 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009, e s.m. e i.;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale dell'8 febbraio 2013, ed emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013, e in particolare l'art. 19, comma 3;

- Visto il D.R. n. 1415 del 18 settembre 2001, di emanazione del Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia, e s. m. e i.;

- Visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012, relativo alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, nonché all'attribuzione, al medesimo Dipartimento, dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale) e dei Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale);

- Visto il Regolamento del Tirocinio Professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S), emanato con D.R. n. 815 del 9 giugno 2003 e modificato in ultimo con D.R. n. 292 del 28 febbraio 2013;

- Vista la proposta di modifica del Regolamento del Tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale), deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nella seduta del 10 maggio 2013;

- Vista la delibera del 28 maggio 2013, con la quale il Senato Accademico, ravvisata l'urgenza, e fatta salva l'acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, prevista per il 30 maggio 2013, approvava quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia in merito alle modifiche del Regolamento precitato;

- Acquisito, con delibera del 30 maggio 2013, il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione sulla proposta del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia in merito alle modifiche del Regolamento precitato;

- Ravvisate la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo un Regolamento del Tirocinio professionale che disponga oltre che per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale) anche per quelli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale) nei termini proposti;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *on-line* di Ateneo, il Regolamento del Tirocinio Professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S) di cui al D.R. n. 815 del 9 giugno 2003 e modificato in ultimo con D.R. n. 292 del 28 febbraio 2013 è ulteriormente modificato nel testo di cui all'*Allegato 1*, parte integrante del presente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 4 giugno 2013

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. n. 793 del 04.06.2013

Regolamento del Tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale) e dei Corsi di Laurea Magistrale a normativa U.E. in Farmacia e In Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il tirocinio

professionale cui sono tenuti, ai fini del conseguimento del titolo di studio, gli studenti dell'Università degli Studi di Siena iscritti al Corso di Laurea Specialistica a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale) o al Corso di Laurea Magistrale a normativa U.E. in Farmacia e In Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale) (d'ora in poi, Corsi di Studio delle Classi 14/S e LM-13) a normativa U.E., di cui, rispettivamente, al D.M. 28 novembre 2000 e al DM 16 marzo 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Definizione del Tirocinio professionale

1. Il tirocinio professionale previsto dall'Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti dei Corsi di Studio delle Classi 14/S e LM-13 può essere svolto presso una farmacia aperta al pubblico, o in una farmacia ospedaliera, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale, che abbia aderito alla convenzione di cui al successivo art. 4, comma 1.

2. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso definite nel successivo art. 3.

3. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio delle Classi 14/S e LM-13 dell'Università degli Studi di Siena, inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo, prevedono 30 crediti formativi universitari (CFU) riservati al tirocinio professionale della durata di sei mesi da svolgersi prima del conseguimento dei relativi titoli di studio.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE e successive modificazioni, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi, anche non continuativi, ma comunque entro un periodo di tempo non superiore a due anni, presso non più di due farmacie aperte al pubblico o in farmacie ospedaliere.

2. Il tirocinio può essere svolto durante il quarto ed il quinto anno dei Corsi di Studio delle Classi 14/S e LM-13.

3. Requisito minimo per lo svolgimento del tirocinio è l'acquisizione di almeno 180 CFU presenti nel piano degli studi dello studente.

4. Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:

- a) La deontologia professionale;
- b) La conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base

della normativa vigente, nazionale e regionale;

c) L'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti;

d) La gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;

e) La stabilità e la buona conservazione dei farmaci; farmaci scaduti e revocati;

f) La preparazione dei medicinali in farmacia;

g) L'arredo e l'organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi;

h) La "farmacia" come centro di servizi; il rapporto con il pubblico; l'analitica clinica ed i CUP;

i) L'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione ed alla farmacovigilanza;

j) La gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;

k) L'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;

l) L'informatica in farmacia: i programmi di comune utilizzazione e quelli di gestione aziendale; banche dati di interesse farmaceutico;

m) Ogni argomento professionale divenuto di attualità.

5. Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui al comma 4, come pure, consentirgli in condizioni di autonomia, la dispensazione al pubblico di medicinali e di altri prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e, comunque, con valenza sanitaria.

6. Il tirocinante deve indossare il camice bianco sul quale dovrà applicare un cartellino apposito, ritirato presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia ove risiede la farmacia prescelta per il tirocinio stesso, che lo identifichi al pubblico come tirocinante. Il cartellino identificativo del tirocinante deve essere restituito al termine del tirocinio all'Ordine dei Farmacisti.

Art. 4 - Rapporti con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Siena, nella persona del Rettore o da suo delegato, e l'Ordine Professionale della Provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente.

2. Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al terzo grado del titolare o del direttore.

3. Il tirocinio professionale non costituisce rapporto di lavoro, né può considerarsi comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale soggetta a corrispettivo. Non è considerata remunerazione l'eventuale

fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 5 - Attività di Tutorato

1. Il titolare o direttore della farmacia presso la quale lo studente svolge il tirocinio assume il ruolo di tutor ed è responsabile del tirocinio professionale svolto che deve essere coerente con le indicazioni di cui all'Art. 3.
2. Per l'attività di tutorato può essere nominato un delegato del titolare o del direttore a condizione che il medesimo svolga attività professionale continuativa all'interno della farmacia.
3. Il tutor segue lo studente nel tirocinio, concorda con lui l'orario giornaliero del tirocinio stesso, le sue variazioni e le sue modalità pratiche di svolgimento e, entro i limiti imposti dal presente regolamento, cura ed accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.
4. Ai fini della verifica del profitto del tirocinio professionale, il tutor deve attestare in maniera dettagliata le attività svolte dal tirocinante.
5. L'attività di tutor all'interno della farmacia può essere integrata da periodi di formazione, svolti in ambito universitario, accreditati dall'E.C.M.
6. I CFU acquisibili attraverso la frequenza certificata ai corsi di formazione E.C.M. non possono superare i 5 CFU.

Art. 6 - Domanda di tirocinio

1. La domanda di tirocinio deve essere presentata all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena, almeno 1 (uno) mese prima della data di inizio prevista.
2. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio.
3. Per lo svolgimento del tirocinio lo studente può scegliere una qualunque delle farmacie che abbiano sottoscritto la convenzione con l'Università degli Studi di Siena.
4. Copia della domanda di tirocinio è trasmessa, a cura dell'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, all'Ordine professionale competente ed alla ASL competente, se convenzionata.
5. Qualsiasi variazione relativa alle modalità di svolgimento del tirocinio indicate nella domanda dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 7 - Registro di frequenza

1. Lo studente, prima di iniziare il tirocinio, è tenuto a ritirare presso l'Ufficio Studenti e Didattica del

Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia il Registro di frequenza, che deve essere compilato in ogni sua parte e firmato settimanalmente dal tutor con la descrizione della attività svolta dal tirocinante.

2. Al termine del periodo di tirocinio il tutor deve altresì riportare sul Registro di cui al comma 1 il giudizio complessivo sulla validità del tirocinio svolto.
3. Terminato il tirocinio, lo studente deve consegnare all'Ordine dei Farmacisti competente il registro di frequenza sul quale verrà apposto un visto.
4. Lo studente provvede quindi a consegnare il registro di frequenza vistato all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nei termini di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto, è assicurato per la Responsabilità Civile verso terzi e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni.
2. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia stato preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura e ricorrano scopi didattici.

Art. 9 - Tirocini all'estero

1. Lo svolgimento di una parte del tirocinio all'estero (non superiore a 3 mesi) nell'ambito di programmi di scambio con altre Università dell'U.E. (Socrates/Erasmus o altri accordi bilaterali) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 10 - Tutor/Coordinatore per il Tirocinio Professionale

1. Il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nomina un tutor/coordinatore scelto tra i docenti appartenenti allo stesso. Il tutor/coordinatore ha la funzione di coordinare le attività previste nell'ambito del tirocinio e di verificare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.

Art. 11 - Controlli

1. Presso l'Ordine dei Farmacisti è istituito un registro per l'annotazione degli estremi di cui all'art. 7 riguardanti ogni singolo tirocinante che abbia svolto la sua attività presso le farmacie della provincia.
2. L'Ordine Professionale può accertare che il tirocinio venga svolto con le modalità stabilite e

con il dovuto profitto. In caso di accertamento di gravi mancanze, il tirocinio può essere annullato.

3. Lo studente, acquisita tutta la documentazione (registro incluso) presso gli uffici dell'Ordine dei Farmacisti Provinciale, la consegna in tempo utile per sostenere l'esame di laurea, all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia che la trasmetterà al tutor/coordinatore del Dipartimento di cui all'art. 10 per le opportune verifiche.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Nel caso degli studenti del Corso di Laurea in Farmacia e dei laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con Ordinamenti didattici precedenti il DM 509/99, i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo il Regolamento precedente.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.

Note

¹ La circolare 11 marzo 2011, protocollo n. 570 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca; Direzione Generale per l'Università, lo Studente ed il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX - stabilisce che per il tirocinio obbligatorio un CFU è pari a 30 ore.

Area Servizi agli Studenti

Divisione orientamento e diritto allo studio

D.R. Rep n. 908/2013

Prot. 23685

25/06/2013

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

- Vista la Legge 30 novembre 1989 n. 398, "Norme in materia di borse di studio universitarie";

- Vista la Legge 24 dicembre 1993 n. 537, "Interventi correttivi di finanza pubblica" ed in particolare l'art. 5, commi 14, in tema di Tasse di iscrizione e contributi universitari e s.m.i.;

- Vista la Legge 28 dicembre 1995 n. 549, che all'art. 3, comma 20 istituisce la Tassa regionale per il Diritto allo studio;

- Visto il D.P.C.M. 30 aprile 1997 n. 1300100, in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli

studi universitari";

- Visto il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306, Regolamento in materia di contributi universitari, e s.m.i.;

- Vista la Legge 6 marzo 1998 n. 40, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che all'art. 37 assicura parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano;

- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., in tema di "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";

- Visto il DPCM 4 aprile 2001 n. 242 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

- Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 n. 14787 in materia di "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";

- Visto il D.M. 20 settembre 2001 n. 19471 in materia di "Definizione e modalità del conferimento di borse di studio", ed in particolare l'art. 5;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

- Vista la Legge 30 dicembre 2011 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio";

- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 26 marzo 2013, n. 221, Aggiornamento tassa minima iscrizione universitaria per l'a.a. 2013-2014;

- Visto il Decreto Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 26 marzo 2013, n. 222, Indicatori ISEE e ISPE e Importo minimo Borse di studio per l'a.a. 2013-2014;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012 - Testo in vigore dal 28 febbraio 2012;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 227 del 18.02.2013;

- Visto il D.R. n. 1412 del 3 agosto 2011 relativo all' emanazione del Regolamento per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari;

- Visto il Regolamento per la Determinazione delle tasse e dei contributi universitari, emanato con D.R. n. 1663 del 31 luglio 2008 e s.m.i.;

- Visto il D.R. n. 1115 del 30 luglio 2012, inerente la Contribuzione studentesca per gli immatricolati e gli iscritti al 1° anno dei corsi di studio 2012-2013;

- Preso atto del parere espresso dal Consiglio Studentesco nella seduta del 27 maggio 2013 in merito al Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università di Siena;

- Vista la delibera del 28 maggio 2013 con la quale il Senato Accademico ha dato parere favorevole al Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università di Siena;

- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università di Siena;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università di Siena allegato al presente decreto.

2. Il Regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2013-2014 e contestualmente vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nell'Albo on line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 20 giugno 2013

IL RETTORE
Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

CAP I : CONTRIBUZIONE IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Art 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento norma i criteri per la

determinazione delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli studi di Siena, nonché le modalità per il pagamento degli stessi, con la sola esclusione dei master universitari, che saranno successivamente disciplinati da apposito regolamento.

Art. 2 Tasse e contributi: principi generali

1. L'iscrizione a ciascun corso di studi dell'Università è subordinata al versamento delle tasse universitarie, il pagamento della prima rata perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione.

2. L'importo delle tasse varia al variare del corso di iscrizione.

3. L'importo individuale, nel caso di iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, è calcolato in base a criteri di reddito e merito come definito dal successivo capitolo II.

4. Agli importi delle tasse universitarie vanno aggiunti:

a. la tassa regionale per il Diritto allo studio universitario,

b. il contributo per le attività del Centro sportivo universitario,

c. il contributo per l'assolvimento dei diritti SIAE, Tali contributi sono pagati contestualmente alla prima rata e, salvo la tassa di cui alla lettera a) non sono in alcun modo rimborsabili.

5. L'ammontare delle singole voci di cui al comma precedente è determinato annualmente nelle norme di iscrizione.

6. L'importo di cui al comma 3 dovrà essere versato in tre rate e non sono previste altre rateizzazioni:

- la prima all'atto dell'iscrizione,

- la seconda entro il 31 gennaio di ciascun anno,

- la terza entro 31 maggio di ciascun anno.

Qualora le scadenze di cui sopra cadano in giorno festivo o prefestivo, si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

7. Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse universitarie non possono sostenere esami, né compiere alcun atto amministrativo.

Art. 3 Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento delle tasse e contributi di cui all'art. 2 sono definite annualmente nelle norme o nei bandi di iscrizione.

Art. 4 Indennità di mora

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una indennità progressiva di mora di:

- a. di Euro 50,00 per i pagamenti effettuati entro il 10° giorno successivo a quello di scadenza,
 b. di Euro 100,00 per i pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo a quello di scadenza,
 c. di Euro 150,00 per i pagamenti effettuati tra il 21° e il 50° giorno successivo a quello di scadenza,
 d. di Euro 180,00 per tutti i pagamenti effettuati a partire dal 51° giorno dalla data di scadenza.

Art. 5 Rimborsi tasse e contributi universitari

1. Tutti gli importi versati erroneamente, in eccesso, possono essere regolarizzati rivolgendo domanda di rimborso scritta e documentata al Rettore.

2. Gli studenti che hanno compiuto pagamenti inferiori al dovuto, sono contattati dagli uffici competenti per regolarizzare gli importi.

CAP II : TASSE

Art. 6 Determinazione degli importi delle tasse

1. Per la determinazione degli importi delle tasse di cui al precedente art. 2, comma 2 e 3 valgono le seguenti regole:

2. La prima rata, di importo fisso, da corrispondere al momento dell'iscrizione, si differenzia come segue:

Tabella A

1	Corsi di area umanistica	€406,00
2	Corsi di area scientifica	€528,00
3	Corsi di laurea magistrale a normaliva UE in Farmacia, Chimica e tecnologie Farmaceutiche, Medicina e chirurgia Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria per gli anni ancora attivi	€609,00

3. La seconda rata è calcolata in base a fasce di reddito prestabilite sul valore ISEE di cui alla successiva tabella B; qualora la dichiarazione ISEE non venga presentata, si applica l'importo massimo.

Le autocertificazioni rese all'atto dell'immatricolazione/iscrizione non sono più modificabili durante tutto l'anno accademico.

La seconda rata è corrisposta secondo i tempi di cui al precedente art. 2 comma 6:

Tabella B

Corsi di cui alla tabella A punto 1

Valore ISEE		Importo seconda rata
Maggiore di	€76.125,00	€812,00
€50.751,00	€76.125,00	€761,00
€36.541,00	€50.750,00	€710,00
€30.450,00	€36.540,00	€660,00
€24.361,00	€30.450,00	€609,00
€18.271,00	€24.360,00	€457,00
€12.181,00	€18.270,00	€304,00
€6.091,00	€12.180,00	€152,00
€0,00	€6.090,00	€0,00

Corsi di cui alla tabella A punto 2 e 3

Valore ISEE		Importo seconda rata
Maggiore di	€76.125,00	€944,00
€50.751,00	€76.125,00	€893,00
€36.541,00	€50.750,00	€842,00
€30.450,00	€36.540,00	€782,00
€24.361,00	€30.450,00	€731,00
€18.271,00	€24.360,00	€548,00
€12.181,00	€18.270,00	€365,00
€6.091,00	€12.180,00	€183,00
€0,00	€6.090,00	€0,00

4. La terza rata è calcolata in base al merito, identificato come crediti curriculari conseguiti al 31 ottobre di ciascun anno, secondo la successiva Tabella C. La terza rata è corrisposta secondo i tempi di cui al precedente art. 2 comma 6. Qualora il corso di studio preveda annualmente un numero di crediti curriculari diverso da 60, le fasce di merito sono automaticamente proporzionate come se il corso medesimo prevedesse 60 crediti curriculari.

Tabella C

Crediti conseguiti al 31 ottobre	Corsi Tabella A punto 1	Corsi area scientifica Tabella A punti 2 e 3
Il anno		
fino a 30	€609,00	€731,00
da 31 a 40	€457,00	€548,00
da 41 a 50	€304,00	€365,00
da 51 a 55	€152,00	€183,00
da 56 a 60	€0,00	€0,00
III		
fino a 90	€609,00	€731,00
da 91 a 100	€457,00	€548,00
da 101 a 110	€304,00	€365,00
da 111 a 115	€152,00	€183,00
da 116 a 120	€0,00	€0,00
IV		
fino a 150	€609,00	€731,00
da 151 a 160	€457,00	€548,00
da 161 a 170	€304,00	€365,00
da 171 a 175	€152,00	€183,00

da 176 a 180	€0,00	€0,00
V		
fino a 210	€609,00	€731,00
da 211 a 220	€457,00	€548,00
da 221 a 230	€304,00	€365,00
da 231 a 235	€152,00	€183,00
da 236 a 240	€0,00	€0,00
VI		
fino a 270	€609,00	€731,00
da 271 a 280	€457,00	€548,00
da 281 a 290	€304,00	€365,00
da 291 a 295	€152,00	€183,00
da 296 a 300	€0,00	€0,00

5. Per accedere allo sconto sul merito è indispensabile che lo studente abbia conseguito una votazione media di almeno 25/30 (la media calcolata è quella aritmetica).

Art. 7 Studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrali a ciclo unico

1. Agli iscritti al primo anno di corso di tutte le lauree e delle lauree magistrali a ciclo unico non si applica alcuna riduzione per merito, ovvero la terza rata ammonta al massimo importo previsto.

Art. 8 Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

1. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (durata due anni) il calcolo dei crediti curriculari non tiene conto di quelli conseguiti per il raggiungimento del titolo di laurea triennale e deve essere effettuato sulla base di 120 crediti.

2. Agli studenti di cui al comma precedente, iscritti per la prima volta al primo anno di corso e in possesso unicamente di un solo titolo universitario di durata triennale, si applica una riduzione per merito sulla terza rata delle tasse universitarie calcolata sul voto di laurea secondo la successiva tabella D:

Tabella D

Voto di laurea	Corsi tabella A punto 1	Corsi tabella A punti 2 e 3
fino a 99	€609,00	€731,00
da 100 a 105	€457,00	€548,00
da 106 a 107	€304,00	€365,00
da 108 a 109	€152,00	€183,00
110	€0,00	€0,00

Art. 9 Studenti iscritti a tempo parziale

1. Per gli studenti iscritti a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo, l'importo della terza rata è calcolato tenendo presente la metà dei crediti di cui alla precedente tabella C.

Art. 10 Studenti iscritti in qualità di fuori corso

1. Gli studenti iscritti con lo status di "fuori corso", secondo quanto previsto dall'art. 30 del

Regolamento didattico di Ateneo, non hanno diritto ad alcuna riduzione per merito, ovvero la terza rata ammonta all'importo massimo previsto, ma possono fruire della riduzione per reddito in base allo schema seguente:

lauree triennali	fino al terzo anno fc compreso
lauree magistrali	fino al secondo anno fc compreso
lauree a ciclo unico	fino al quarto anno fc compreso
lauree ante D.M. 509	nessuna riduzione

Art. 11 Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

1. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca banditi dall'a.a. 2012-2013 sono soggetti al pagamento di un contributo annuo unico pari a Euro 300,00 da corrispondere al momento dell'iscrizione.

2. Sono esclusi dal pagamento i titolari di borse di studio finanziate totalmente dal MIUR.

Art. 12 Studenti iscritti alle scuole di specializzazione

1. Gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione sono soggetti al pagamento di una quota annuale onnicomprensiva pari a Euro 2152,00.

2. Tale quota può essere suddivisa in due rate delle quali una è dovuta all'atto dell'iscrizione; il termine di scadenza della seconda è fissato dai competenti uffici e comunicato tempestivamente agli interessati.

3. Gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, al momento dell'iscrizione, possono presentare domanda di esonero parziale dal pagamento della quota di cui al precedente comma 1 purché:

a. presentino un valore ISEE inferiore a Euro 24.0000,00

b. non beneficino della borsa di studio dell'Azienda regionale per il Diritto allo studio o di contratto di formazione specialistica.

4. La quota di esonero viene calcolata secondo la seguente formula:
50% dell'importo di cui al comma 1*(1-valore ISEE/24.000,00).

5. La cifra di cui al precedente comma 1 si riduce a Euro 268,00 nel caso in cui lo studente debba sostenere soltanto l'esame di diploma.

6. Ai valori contenuti nel presente articolo va aggiunto l'importo determinato dalla Regione Toscana come tassa regionale per il diritto allo studio; sono esonerati da tale pagamento gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368.

CAP III: ALTRI IMPORTI**Art. 13 Contributi per il trasferimento verso altra Università**

1. Gli studenti che richiedono il trasferimento ad altra Università sono soggetti al pagamento di un contributo pari a Euro 221,00.
2. La domanda può essere presentata solo da coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse scadute alla data della richiesta di trasferimento.
3. Le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento non saranno rimborsati.

Art. 14 Tassa di ricognizione

1. Gli studenti che entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente rimangono in difetto dei CFU previsti per la sola prova finale sono soggetti al pagamento della tassa di ricognizione, che ammonta a Euro 380,00.
2. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di tutti i corsi di studio in qualità di regolari, ripetenti o fuori corso che, non modificando il proprio piano di studi, prevedono di terminare tutti gli esami previsti entro l'ultimo appello utile della sessione invernale (per gli iscritti agli ordinamenti di cui ai DDMM 509/1999 e 270/2004 il numero massimo di CFU ancora da conseguire, con esclusione dei crediti relativi alla prova finale, è pari a 35) possono richiedere la sospensione dell'iscrizione al nuovo anno accademico e del pagamento delle tasse. La domanda di sospensione deve essere presentata entro il termine di scadenza per l'iscrizione al nuovo anno accademico.
3. Gli studenti di cui al comma 1 devono rivolgersi all'Ufficio studenti e didattica del proprio corso per le procedure di iscrizione e le modalità di pagamento della tassa di ricognizione.
4. Gli studenti che non completano i CFU, di cui al comma 2, entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente devono rivolgersi all'Ufficio studenti e didattica del proprio corso per le procedure di iscrizione in ritardo e le modalità di pagamento delle tasse dovute.

Art. 15 Tassa di ricongiunzione in caso di interruzione degli studi

1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e non abbia chiesto la sospensione di cui all'art. 31 del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 227/2013.
2. L'interruzione può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi fissati dalle normative vigenti.
3. Lo studente che abbandona o interrompe, per

qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

4. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, deve presentare apposita domanda di ricongiungimento della carriera (ripresa degli studi) ed è tenuto a versare per ogni anno accademico di interruzione una tassa di ricongiunzione pari a Euro 474,00 per i corsi di area umanistica ed Euro 593,00 per i corsi di area scientifica, oltre alle tasse e contributi previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi.

Art. 16 Interruzione degli studi: sospensione

1. Durante il periodo di sospensione della carriera, di cui all' art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.
2. La sospensione è incompatibile con lo status di studente a tempo parziale di cui al precedente articolo 9.

Art. 17 Interruzione degli studi: rinuncia

1. Lo studente può rinunciare agli studi, secondo l'art. 31 del Regolamento didattico di Ateneo, solo se è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi scaduti alla data di presentazione della domanda.
2. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi, pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

Art. 18 Iscrizione a singoli insegnamenti

1. La quota di iscrizione a singoli insegnamenti è pari ad Euro 125,00 a cui deve essere sommata la cifra derivante dal prodotto tra il costo di ogni singolo credito (fissato in Euro 14,00 per l'area umanistica e in Euro 17,00 per quella scientifica), e il numero dei crediti previsti per il corso scelto. Pertanto la quota di iscrizione ai singoli insegnamenti è determinata dalla seguente formula:

Corsi di area umanistica = Euro 125,00+(Euro14,00 * N. crediti)

Corsi di area scientifica = Euro 125,00+(Euro 17,00 * N. crediti)

Art. 19 Contributo per la ristampa del libretto e del badge magnetico

1. Il costo di duplicazione del libretto universitario è fissato in Euro 68,00.
2. Il costo di duplicazione del badge magnetico è fissato in Euro 37,00.

Art. 20 Contributo per stampa diplomi originali

1. Il rilascio dei diplomi originali – compresi eventuali duplicati – è soggetto al pagamento di Euro 83,00.
2. Tale contributo non è dovuto per il rilascio del Diploma originale di abilitazione rilasciato, a cura dell'Ateneo, dal Ministero competente.

Art. 21 Contributo per test di accesso ai corsi di laurea

1. La partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 30,00.

Art. 22 Contributo per partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi di studio a numero programmato

1. La partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi a numero programmato è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 58,00.

Art. 23 Contributo per partecipazione agli esami di stato

1. La partecipazione agli Esami di Stato è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 305,00.

Art. 24 Contributo per servizio formazione a distanza

1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea che utilizzano la formazione a distanza, oltre alle tasse e ai contributi previsti per il proprio corso, sono tenuti al pagamento di un contributo di Euro 332,00.

Art. 25 Contributo per riconoscimento di titolo accademico straniero

1. La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico rilasciato da un paese extracomunitario, ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 211,00.
2. Tale contributo non è dovuto nel caso in cui esistano accordi per il riconoscimento dei titoli tra l'Università di Siena e l'istituzione straniera che lo ha rilasciato.

Art. 26 Contributo per prova di accesso ai corsi di laurea magistrale

1. La partecipazione alle prove per la verifica della preparazione personale ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo, è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 105,00.
2. Nel caso in cui lo studente sia successivamente ammesso al corso di laurea magistrale per il quale

ha svolto la prova, l'importo del contributo pagato sarà detratto dalla prima rata delle tasse.

CAP IV: PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI STUDENTI**Art. 27 Collaborazioni studentesche e fondo di solidarietà**

1. Attraverso forme di provvidenze appositamente previste s'intende promuovere e favorire l'accesso e la conclusione degli studi universitari a studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche non adeguate.
2. Considerata anche l'opportunità di contribuire alla formazione ed alla maturazione professionale degli studenti universitari, l'Ateneo bandisce, ogni anno accademico, compatibilmente con le risorse di bilancio, assegni per attività di tutorato e compensi per attività di collaborazione part-time.
3. L'Università, compatibilmente con le risorse di bilancio, annualmente finanzia il fondo di solidarietà, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni temporanee di disagio adeguatamente documentate. Gli interventi di sostegno sono erogati a domanda e vengono deliberati da una apposita Commissione così composta: Rettore o suo Delegato, la componente studentesca nominata nel Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea con funzione di segretario verbalizzante.

Art. 28 Agevolazioni per voto di maturità

1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che hanno conseguito il titolo di scuola media superiore richiesto per l'iscrizione all'Università con votazione massima, senza tenere conto della menzione della lode, e che non usufruiscano di altra forma di provvidenza dell'Università e dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, beneficiano di una riduzione delle tasse universitarie pari a Euro 100,00. Detta quota è detratta dal pagamento della seconda rata delle tasse.

Art. 29 Pagamento congiunto della seconda e terza rata delle tasse universitarie

1. Gli studenti, all'atto dell'iscrizione, possono scegliere di pagare in un'unica soluzione la seconda e la terza rata fruendo di una riduzione complessiva di Euro 50,00.
2. Il pagamento congiunto della seconda e della terza rata è dovuto alla scadenza della seconda rata e non è revocabile per l'anno accademico di riferimento.

Art. 30 Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse universitarie e dei contributi di cui alle lettere b e c, comma 4 dell'art. 2, nonché della tassa regionale per il Diritto allo studio universitario. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono barrare l'apposita casella nel corso della procedura online di iscrizione e consegnare all'Ufficio studenti e didattica del corso di laurea prescelto, l'autocertificazione specifica e la fotocopia del certificato di invalidità, esibendo anche l'originale di questo ultimo.

2. Gli studenti con disabilità riconosciuta compresa tra il 50 e il 65% possono essere esonerati, a domanda scritta da inviare al Rettore, dal pagamento, anche parziale, delle tasse universitarie.

3. Le domande sono valutate dalla Commissione Fondo di solidarietà integrata dal Delegato del Rettore alla disabilità. La Commissione, per concedere l'esonero, tiene in considerazione il tipo di disabilità, la percentuale di disabilità, le condizioni di reddito e di merito.

Art. 31 Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o calamità naturali

1. Gli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali sono, su domanda scritta da inviare al Rettore, esonerati per il 50% dal pagamento delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento, purché l'immobile di residenza dello studente sia stato dichiarato inagibile.

Art. 32 Studenti in regime di detenzione

1. Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto del Protocollo di Intesa tra l'Università di Siena ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana sono tenuti al pagamento di una quota annua di iscrizione pari a Euro 150,00 cui si aggiunge la tassa regionale del DSU Toscana e il contributo SIAE.

2. Tale importo è applicato anche in caso di ricongiunzione per gli studi interrotti o ricognizione laureandi.

Art. 33 Borsisti del governo italiano

Gli 1. Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

Art. 34 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi

e che presentano domanda di fruizione dei benefici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono temporaneamente esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione in attesa della pubblicazione della graduatoria.

2. Sono esonerati totalmente gli studenti che risultino vincitori delle borse di studio e coloro che risultino idonei nella graduatoria delle stesse borse.

Art. 35 Borsa semestrale dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Gli studenti che fruiscono delle borse di studio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio per un ulteriore semestre oltre la durata normale del corso sono esonerati dal pagamento della prima rata delle tasse.

2. Qualora lo studente non consegua tutti i cfu previsti dal suo piano di studi, con esclusione di quelli previsti per la prova di esame, entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico è soggetto al pagamento del 50% dell'importo della seconda e terza rata delle tasse.

3. Qualora lo studente termini i cfu previsti dal suo piano di studi entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'a.a. è esonerato dal pagamento della tassa di ricognizione dovuta per lo stesso anno accademico.

Art. 36 Revoca della borsa di studio

1. Gli studenti destinatari di provvedimento di revoca della borsa di studio da parte dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno di riferimento.

Art. 37 Contemporanea iscrizione familiari

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico aventi un genitore, un fratello/sorella contemporaneamente iscritto presso un corso di studi dell'Università degli studi di Siena, beneficiano di una riduzione pari a Euro 85,00 delle tasse universitarie, da detrarsi dalla seconda rata delle tasse. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono barrare l'apposita casella nel corso della procedura online di immatricolazione/iscrizione anni successivi al primo e presentare l'autocertificazione specifica.

2. Il beneficio è ammesso per un solo familiare e la riduzione si applica solo a coloro che non usufruiscono di altra forma di provvidenza dell'Università o dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 38 Pensionati ultrasessantenni

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico pensionati

ultrasessantenni hanno diritto a una riduzione pari al 50% dell'intero ammontare delle tasse. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono barrare l'apposita casella nel corso della procedura online di immatricolazione/ iscrizione e presentare l'autocertificazione specifica.

Art. 39 Immatricolazioni ed iscrizioni personale tecnico amministrativo dell'Università e dell'Azienda ospedaliera universitaria senese

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dipendenti dell'Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d'iscrizione e gli studenti dipendenti dell'Azienda ospedaliera universitaria senese in servizio a tempo indeterminato sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annuale onnicomprensiva pari a Euro 523,00. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono barrare l'apposita casella nel corso della procedura online di immatricolazione/iscrizione e presentare l'autocertificazione specifica.

Art. 40 – Accertamenti fiscali e sanzioni per dichiarazioni non veritiere

1. L'università, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nelle autocertificazioni.

2. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, è soggetto alla tassazione massima e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica.

CAP. V: NORME FINALI

Art. 41

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.

2. L'importo delle tasse di cui all'art. 2, comma 1, nonché il valore delle fasce ISEE di cui all' art. 4 tabella B sono annualmente incrementati d'ufficio del tasso di inflazione programmato, così come determinato dal MIUR con apposito decreto.

*Divisione Atti normativi
e affari istituzionali*

**D.R. Rep. 913/2013
Pr. N. 24013
del 27/06/2013**

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 6;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'Art. 24, commi 1, 3 e 4, laddove si dispone che l'Università può stipulare con i ricercatori a tempo determinato contratti che prevedano, a seconda della tipologia di riferimento a) o b), rispettivamente, un regime di tempo pieno o di tempo definito, oppure esclusivamente un regime di tempo pieno;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, l'Art. 28, comma 2, lettera l);

- Visto il Regolamento per ricercatori tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 1294 del 13 luglio 2011 e, in particolare, l'art. 11, comma 10, che prevede la possibilità per il ricercatore, nel caso di contratti della tipologia di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/10, di variare il regime di impegno assunto in sede di sottoscrizione;

- Considerato che il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) è un elemento necessario della proposta di avvio della procedura per l'assunzione di un ricercatore con contratto a tempo determinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento e, come tale, anche di riferimento per il partecipante alla procedura selettiva, e accertata altresì l'assenza di specifica previsione normativa quanto alla possibilità di successiva variazione del regime medesimo;

- Tenuto conto della interpretazione diffusa tra gli Atenei, sostenuta anche dal CINECA, riguardo all'impossibilità per il ricercatore a tempo determinato di variare il regime previsto nel bando per il reclutamento;

- Valutato che all'atto della predisposizione della prima stesura del Regolamento è stato invece

previsto all'art. 11, comma 10, la facoltà - per il ricercatore- di modificare il regime di impegno;

- Ravvisata la necessità di eliminare nel testo regolamentare la previsione, per il ricercatore, della predetta facoltà di opzione, così da allineare il Regolamento dell'Università di Siena alla prassi propria degli altri Atenei, ed evitare, in sede applicativa, eventuali incompatibilità con il sistema informatico CSA del CINECA;

- Vista la delibera n. 11 del 30 maggio 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere favorevole sulla modifica dell'Art. 11 del Regolamento per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010;

- Vista la delibera n. 2 del 18 giugno 2013 con la quale il Senato Accademico approvava la sopracitata modifica;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *on-line* di Ateneo, il Regolamento per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 1294 del 13 luglio 2011, è modificato nei termini di cui al comma 2.

2. All'art. 11 del Regolamento di cui al comma 1, il comma 10, recante "*I ricercatori a tempo determinato con contratto della tipologia di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.*", è abrogato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 27 giugno 2013

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 915/2013
Pr. N. 24021
del 27/06/2013

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e successive

integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 6;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario della Legge 240/2010, e successive integrazioni e modificazioni" e, in particolare, l'Art. 24-bis, laddove si prevede la figura del Tecnologo a tempo determinato disciplinata a livello di Ateneo con apposito regolamento;

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s. m. e i.;

- Visto il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, di "Attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato" e successive modificazioni;

- Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, su "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

- Visti i Contratti Collettivi nazionali di Lavoro del Comparto Università e integrativi;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, l'Art. 28, comma 2, lettera I);

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di integrare la normativa di Ateneo con un Regolamento di Ateneo in attuazione del disposto di cui all'Art. 24-bis della Legge n. 240/10;

- Informate le Organizzazioni Sindacali nella riunione del 7 giugno 2013;

- Vista la delibera del 21 giugno 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava, a maggioranza assoluta dei componenti il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/10" nei termini proposti;

DECRETA

Articolo unico

1. E' emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/10 nei termini di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

2. Le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore alla data della

pubblicazione del presente decreto nell'Albo *on line* di Ateneo.

Siena, 27 giugno 2013

IL RETTORE

Prof Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. n. 915 del 27/06/2013

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA
DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO
DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24-*bis*
DELLA LEGGE n. 240/2010**

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Università di Siena, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale e al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 2

Natura del rapporto

1. I contratti di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei progetti di ricerca per i quali ciascun tecnologo esercita le funzioni di supporto. Tali progetti devono assicurare un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo dell'Università di Siena ovvero, nel caso in cui esista già un rapporto di lavoro

dipendente con l'Università stessa, alla trasformazione della posizione di inquadramento.

Art. 3

Attivazione procedure

1. Le richieste per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato sono deliberate dai Dipartimenti interessati o, nel caso di Progetti trasversali a tutto l'Ateneo, dal Rettore. La delibera o l'atto di richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. indicazione del progetto di ricerca per il quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
 - b. l'indicazione del trattamento economico, nel rispetto dell'art. 24 *bis*, comma 4, della Legge n. 240/2010;
 - c. l'indicazione delle risorse finanziarie impegnate per il pagamento del contratto; tali risorse possono essere distribuite per ciascuna annualità nel bilancio triennale di Ateneo e sempre che sia certa la copertura finanziaria.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere corredate dal progetto di ricerca; sulle stesse delibera il Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Procedura selettiva

1. Il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive, che assicurino la pubblicità degli atti, basate sul Curriculum Vitae del candidato e su un colloquio effettuato parzialmente in lingua inglese.
2. Il bando di selezione, redatto in lingua italiana e in lingua inglese è emesso con provvedimento del Dirigente del Personale, e pubblicato nell'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo, nella GURI Serie Speciale Concorsi, e inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.
3. Il bando contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni del Tecnologo, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale del medesimo, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature. In particolare, nel bando sono indicati:
 - a. la descrizione sommaria del programma di lavoro nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
 - b. la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico
 - c. i requisiti di ammissione alla selezione;
 - d. le lingue straniere richieste
 - e. i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
 - f. gli eventuali documenti o autocertificazioni da

presentare a cura dei candidati;

g. le modalità di selezione;

h. i titoli valutabili;

i. il responsabile del procedimento;

j. le incompatibilità;

k. l'importo del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.

4. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010 e s. m. e i. sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente, con il Rettore, con il Direttore generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, o con un membro della Commissione di cui all'Art. 6.

Art. 5

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all'art. 4 i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di studio specificato nel bando, che non può essere inferiore alla laurea o titolo equipollente.

2. E' richiesto, inoltre, un livello avanzato di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e, eventualmente, di altre lingue, nonché il possesso di particolari capacità e/o competenze professionali in relazione ad esigenze specifiche dell'attività di ricerca da supportare.

3. Alla procedura selettiva è inoltre ammesso il personale tecnico amministrativo dipendente dell'Università di Siena che, in caso di utile collocamento nella graduatoria, sarà posto in aspettativa senza assegni e decorrenza dell'anzianità per tutta la durata del contratto.

4. E' consentita la chiamata di Tecnologi a tempo determinato da graduatorie di altre Amministrazioni ovvero di Enti di Ricerca, formatesi a seguito di concorsi pubblici, previo espletamento di un colloquio volto a verificare la corrispondenza della persona selezionata in graduatoria con la figura professionale necessaria per il supporto del progetto di ricerca specifico. In questo caso, non si attiva alcuna procedura di selezione e la proposta di chiamata da altra graduatoria viene approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il colloquio viene effettuato da una commissione nominata ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 6

Commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione, incaricata per la selezione di tecnologi a tempo determinato è nominata dal Dirigente del Personale; essa è formata da tre componenti scelti tra persone

dotate di esperienze e competenze adeguate alla selezione, anche esterne all'Ateneo, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Art. 7

Durata del procedimento

1. Il procedimento complessivamente inteso, e cioè dall'emissione del bando all'approvazione atti, deve concludersi nell'arco di sei mesi.

Art. 8

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante al titolare del contratto di lavoro per Tecnologo a tempo determinato è parametrato, su proposta del soggetto proponente, al grado di autonomia e responsabilità richiesto dalle attività da svolgere e determinato nel rispetto di quanto disposto nell'art. 24-bis, comma 4 della Legge n. 240/2010.

2. Il titolare di contratto di cui al comma 1 ha diritto altresì al trattamento economico accessorio previsto dai Contratti Collettivi Integrativi, ed è sottoposto alle procedure di valutazione previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Comparto e Integrativi.

Art. 9

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del Comparto Università, dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al D. Lgs. n.165/2001 e s.m. e i. e alla Legge 240/2010 e s. m. e i..

2. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore alla data di pubblicazione del medesimo nell'Albo *on line* di Ateneo.

BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Parte prima	Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna
Parte seconda	Atti di Amministrazione

Direttore Responsabile: Salvatrice Massari

Redazione: Area Affari Generali e Legali - Divisione Atti Normativi e Affari Istituzionali - Tel. n. 0577-232370;

Fax n. 0577-232270

Stampa: "Ufficio Centro Stampa e Servizio Postale" dell'Università di Siena"

Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell'11 marzo 1996